

L'artigianato bergamasco

**DOPO ANNI DIFFICILI
SI INTRAVEDE
LA LUCE**

**Il 2015 potrebbe davvero
essere l'anno della svolta.**

**Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 2 - Febbraio 2015 - anno LXVI**

**Finalmente una speranza per le nostre piccole medie imprese.
I segnali che vengono dall'economia reale indicano che siamo davanti ad una concreta
opportunità di invertire la rotta.**



Economia in ripresa

**ECONOMIA E
MERCATI**



Novità Ravvedimento Operoso

LAVORO



Prosegue la campagna adesioni 2015

**VITA
ASSOCIATIVA**

FISCALE



Bonus bebè 2015

**CATEGORIE:
TRASPORTI**



Divieti di circolazione anno 2015

RUBRICA

**UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO**

Le successioni VIII



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 2 - Febbraio 2015 - ANNO LXVI
Chiuso in redazione il 23/02/2015

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO**



Imprese di Servizi, Turismo e Commercio in ripresa

Il **2015** potrebbe essere davvero l'**anno della svolta**, dopo un 2014 abbastanza critico.

La ripresa economica sembra infatti aver preso il via per le imprese dei settori dei servizi, turismo e commercio, o perlomeno la crisi sembra aver allentato la morsa: lo scorso anno si è concluso con **31.541 chiusure in meno del 2013** (in totale 340.261 imprese hanno chiuso).

È quanto emerge dai dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese nel 2013 diffusi in questi giorni da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere.

Saldo positivo tra aperture e chiusure per le imprese di servizi, turismo e commercio, male invece agricoltura, mani-

fattura e costruzioni. In generale il bilancio è stato di poco superiore alle 30mila unità, per un tasso di crescita del numero delle imprese registrate del +0,51%, contro il +0,21% dell'anno precedente. I dati sono i migliori rilevati dal 2010 ad oggi.

E a far ben sperare non è solo la brusca frenata delle chiusure ma il numero delle **nuove aperture** che si è mantenuto buono (370.979 in totale nel 2014) nonostante sia inferiore a quello dell'anno precedente.

Dal punto di vista settoriale a contribuire alla tenuta del sistema delle imprese è stato principalmente il settore dei servizi e più in particolare:

- le attività di alloggio e ristorazione (+10.910 unità);
- i servizi di supporto alle imprese (+9.290);
- il commercio (+7.544).

Le imprese che invece hanno fatto registrare la contrazione più marcata sono quelle:

- del manifatturiero, con 3.984 unità in meno rispetto al 2013;
- delle costruzioni, con -7.308 unità;

• dell'universo agricolo (-15.742 unità).

Nel 2014 tutte le aree del Paese hanno fatto registrare un miglioramento del proprio saldo rispetto al 2013.

ANNO	Iscrizioni	Cessazioni	Saldo	Tasso di crescita
2007	436.025	390.209	45.816	0,75%
2008	410.666	374.262	36.404	0,59%
2009	385.512	368.127	17.385	0,28%
2010	410.736	338.206	72.530	1,19%
2011	391.310	341.081	50.229	0,82%
2012	383.883	364.972	18.911	0,31%
2013	384.483	371.802	12.681	0,21%
2014	370.979	340.261	30.718	0,51

FISCALE



Bonus bebè 2015

Ora non ci sono più ostacoli per corrispondere, alle famiglie che quest'anno hanno appena avuto un bambino, il **bonus bebè** previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Il 10 Febbraio è stato finalmente firmato il tanto atteso decreto di attuazione che consente di rendere operativa l'agevolazione.

Potrebbe arrivare, a giorni, la consueta circolare Inps che recepisce il provvedimento e stabilisce le modalità operative per l'erogazione.

Come ormai noto, il **bonus corrisponde a 960 euro all'anno**, pagati mensilmente.

Ne hanno diritto le famiglie che hanno avuto un bambino

(o lo hanno adottato) nell'arco di tempo che va **tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**.

L'incentivo non **spetta** a tutte le famiglie, ma solo a quelle il cui **ISEE non supera 25mila euro**, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all'inizio di gennaio.

Se l'ISEE non supera i 7.000 euro, l'importo del bonus raddoppia a 160 euro mensili, 1.920 euro l'anno.

Il beneficio spetta per tre anni (ossia fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati).

Per ottenere il bonus, l'interessato **dovrà presentare**

domanda all'Inps, secondo le modalità fissate dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Visto il ritardo del Governo nell'approvazione del decreto attuativo, i beneficiari potranno incassare anche le mensilità arretrate (per ora solo gennaio 2015), posto che il diritto al bonus decorre da inizio anno 2015.

Qualora la spesa per il bonus superasse il budget previsto,

l'importo dello stesso o i criteri di accesso (ISEE) potrebbero essere modificati in base alla clausola contenuta nella legge di stabilità.

L'onere stimato per il bonus è di 202 milioni di euro per il 2015 e il 2020, 607 per il 2016 e il 2019, 1,012 miliardi per il 2017 e il 2018, per un totale di 3,642 miliardi di euro.



Ravvedimento operoso: modifiche dal 01/01/2015

La legge di stabilità (L. n.190/2014) al comma 637 ha modificato profondamente la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 e in particolare ha introdotto quattro nuove fattispecie di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di:

- * omesso e ritardato pagamento dei tributi,
- * errori e omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione.

La possibilità "di ravvedersi" senza ostacoli anche in presenza di attività di controllo avviate o concluse e/o dopo il termine di presentazione della dichiarazione a cui si riferiscono gli importi di ritenute non versate (ad esempio il mod.770), è l'importante novità introdotta con queste nuove disposizioni.

Le nuove regole seppur in vigore dal 01/01/2015, si ritie-

ne possano essere applicate anche alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015. Pertanto, il ravvedimento è bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, compreso gli avvisi bonari.

Con evidenza delle fattispecie di nuova istituzione, si riportano nella tabella accanto le riduzioni di sanzione per ravvedimento attualmente previste dal nostro Ordinamento.

Si segnala che rimane invece invariata la disciplina del ravvedimento in caso di ritardata presentazione delle dichiarazioni, così come prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 472/1997.

SANZIONE RIDOTTA	IPOTESI
ad un decimo del minimo	nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo
ad un nono del minimo (nuova lettera a-bis)	se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
ad un ottavo del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
ad un settimo del minimo (nuova lettera b-bis)	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore
ad un sesto del minimo (nuova lettera b-ter)	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore
ad un quinto del minimo (nuova lettera b-quater)	se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo il verbale di constatazione

CATEGORIE: TRASPORTI



Divieti di circolazione mezzi pesanti anno 2015

Con Decreto n. 533 del 4 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 298 del 24 dicembre 2014) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il **calendario 2015** con gli orari dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati.

Fuori dai centri abitati è vietata la circolazione ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e nei seguenti giorni dell'anno 2015:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 06 gennaio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 4 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 06 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 4 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 11 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 luglio;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 luglio;

- dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 31 luglio;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 1° agosto;
- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 7 agosto;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell'8 agosto;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 22 agosto;
- dalle ore 08.00 alle ore 16.00 del 29 agosto;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 dell'8 dicembre;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;
- dalle ore 08.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre.

Per i veicoli diretti all'estero, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

L'anticipazione è estesa a quattro ore anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.



Prosegue la campagna adesioni 2015

Anche per l'anno 2015, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la sede centrale di Bergamo in Piazza Matteotti o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono vevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.



IN BREVE



Servizio CAIT - nuove tariffe

A partire dal 1° febbraio 2015 saranno in vigore le nuove tariffe per il servizio di inserimento della documentazione nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici da parte dei Sportelli CAIT operanti nella provincia di Bergamo. Le tariffe per l'inserimento sul Curit degli allegati consegnati dopo il 1° febbraio 2015 sono le seguenti:

Ditte Associate: euro 3,00 + iva (per ogni scheda consegnata)

Ditte non associate: euro 5,00 + iva

L'aumento delle tariffe, ferme dal gennaio 2008, è dovuto al maggior tempo richiesto per la trasmissione al CURIT della documentazione, a seguito delle recenti procedure introdotte da Regione Lombardia.

Convenzioni SIAE

Informiamo coloro che ne hanno fatto richiesta che presso la Segreteria di Unione Artigiani (quarto piano - Sig.ra Antonia) e gli uffici di zona è possibile ritirare le Convenzioni SIAE. Si ricorda che la scadenza per il pagamento è il 28 febbraio.

Seguici su Twitter
#artigianiberg

Non ricevi ancora le circolari riservate agli Associati?

Segnalaci subito la tua mail

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO
Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it

Con questo numero del giornale, si conclude la rubrica dedicata alle "Successioni".

In queste otto uscite abbiamo toccato approfonditamente tutti gli aspetti dell'argomento sperando di aver aiutato a comprendere meglio un tema molto articolato e in continua evoluzione con le recenti novità appena introdotte dal Governo in materia di semplificazioni fiscali.



Per approfondire e per qualsiasi dubbio in materia di pratiche notarili potete rivolgervi presso la sede di Bergamo a **Sara Imberti**

RUBRICA

LE SUCCESSIONI VIII

- **Liquidazione dell'imposta di successione**
- **Liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale**
- **Agevolazioni prima casa**
- **Pagamento delle imposte**
- **Parentela, adozione ed affinità**

L LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

L'Ufficio del Registro liquida l'imposta di successione sulla base della dichiarazione di successione presentata, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative.

La liquidazione deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di 3 (tre) anni dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o integrativa.

Successivamente l'Ufficio può procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia:

- **incompleta**, ovvero se non sono indicati tutti i beni e di diritti compresi nell'attivo ereditario;

- **infedele**, ovvero se i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario sono indicati per valori inferiori o se sono indicati oneri e passività inesistenti.



La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. La rettifica è esclusa per i beni per i quali sia possibile utilizzare il valore catastale come sopra già precisato.

Se la dichiarazione di successione è stata omessa l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio. L'avviso deve essere notificato entro 5 (cinque) anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

Se nelle liquidazioni dell'imposta di successione vi sono stati errori o omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che risulta dovuta.

L'imposta è dovuta anche se

la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza di 5 (cinque) dalla scadenza del termine in caso di presentazione della dichiarazione in ritardo.

Si qualifica come:

- **principale** l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni presentate;

- **complementare** l'imposta o maggiore imposta, liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica;

- **suppletiva** l'imposta liquidata per correggere errori o omissioni di una precedente liquidazione.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE E CATASTALE

Se nella dichiarazione di successione e/o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili, i beneficiari devono provvedere, nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione di successione, e quindi entro 1 (uno) anno dalla data di apertura della stessa, alla liquidazione e al versamento:



- dell'imposta di trascrizione, o ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di euro 200,00 se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa;

- dell'imposta catastale nella misura dell'1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di euro 200,00 se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'imposta di trascrizione e l'imposta catastale sono appli-

cate nella misura fissa di euro 200,00 per i trasferimenti di abitazioni non di lusso, derivanti da successioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dalla normativa in materia di imposta di registro.

E' sufficiente che almeno uno dei beneficiari possieda i requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa per estendere la riduzione d'imposta a tutti gli altri eredi.

In particolare per poter usufruire delle agevolazioni prima casa il beneficiario deve dichiarare:

- di avere la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile caduto in successione, o di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data di apertura della successione, o di svolgere la propria attività in questo comune. Le agevolazioni sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all'estero che acquisiscono, per successione, l'immobile come prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all'estero per immobili siti nel luogo dove ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendono;

- di non essere titolare esclusivo – né in comunione col proprio coniuge – dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato quello caduto in successione;

- di non essere titolare, neppure per quote, e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;

- che il fabbricato caduto in successione non presenta le caratteristiche di "fabbricato di lusso" secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969.

La dichiarazione è resa dall'interessato nella dichiarazione di successione.

Va segnalato che l'applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da successione, ricorrendo i presupposti per le agevolazioni prima casa, non "preclude, in presenza di tutti i requisiti, la possibilità di successivo acquisto a titolo oneroso di – casa di abitazione non di lusso – di fruire dei benefici prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato".

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di legge e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro 60 (sessanta) giorno dalla notifica dell'avviso di liquidazione.



Al contribuente può essere concessa la dilazione nel pagamento e quindi potrà effettuare il pagamento in misura non inferiore al 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, nei termini di cui sopra e, per il rimanente importo, in rate annuali posticipate.

La dilazione può essere, quindi concessa, per un massimo dell'80% dell'importo liquidato e non può superare il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione.

Il Contribuente, per ottenere la dilazione, deve prestare idonea garanzia e pagare con F23 l'importo non dilazionabile. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi nella misura prevista con decreto del Ministro delle finanze (art. 38 del Dlgs n. 346/1990).

PARENTELA, ADOZIONE ED AFFINITA'

Parentela: la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Sono **parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra**, ad esempio il padre e i figli, il nonno e i nipoti, figli di un figlio, altro. Sono **parenti in linea collaterale le persone che pur avendo uno stipite comune non discendono l'una dall'altra**, ad esempio i fratelli e le sorelle, lo zio rispetto al nipote figlio di un fratello, altro.

Tra i fratelli bisogna distinguere tra **fratelli germani** – se hanno in comune entrambi i genitori – e **fratelli unilate-**

rali – se hanno in comune solo un genitore.

Computo dei gradi di parentela:

- nella **linea retta** si computano tanti gradi quante sono le generazioni escluso lo stipite dall'altra, ad esempio padre e figlio sono parenti in linea retta di primo grado; nonno e nipote, figlio di un figlio, sono parenti in linea retta di secondo grado;



- nella **linea collaterale** i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite, ad esempio due fratelli sono parenti in linea collaterale di secondo grado; due cugini sono parenti in linea collaterale di quarto grado.

Rapporto di parentela in linea collaterale



La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Adozione: i figli adottati hanno nei confronti dei geni-

tori adottanti i medesimi diritti successori dei figli legittimi, ma sono estranei alla successione dei parenti dei genitori adottivi.

Al contrario l'adozione non attribuisce al genitore adottivo alcun diritto di successione.

Affinità: l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui una persona è parente di uno dei coniugi, essa è affine dell'altro coniuge, ad esempio la nuora è affine in linea retta di primo grado rispetto al suocero; la cognata è affine in linea collaterale di secondo grado rispetto al fratello del proprio marito.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva.

Tabella riepilogativa delle imposte di successione

		IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATASTALE
EREDI: CONIUGE PARENTI IN LINEA RETTA	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI - FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 1.000.000,00 EURO - OLTRE LA FRANCHIGIA : 4%	200,00 EURO	200,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2,00%	1,00%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: FRATELLI E SORELLE	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI - FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 100.000,00 EURO - OLTRE LA FRANCHIGIA : 6%	200,00 EURO	200,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2,00%	1,00%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: PARENTI FINO AL 4° GRADO (DIVERSI DA FRATELLI E SORELLE) AFFINI IN LINEA RETTA AFFINI IN LINEA COLLATERALE SINO AL 3° GRADO	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI 6%	200,00 EURO	200,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2,00%	1,00%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: ALTRI SOGGETTI	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI 8%	200,00 EURO	200,00 EURO
	ALTRI IMMOBILI		2,00%	1,00%
	ALTRI BENI		-	-
EREDI: SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (RICONOSIUTO GRAVE AI SENSI LEGGE 5/2/1992 N.104)	PRIMA CASA	SUL VALORE COMPLESSIVO DEI BENI E DIRITTI FRANCHIGIA PER OGNI EREDE 1.500.000,00 EURO OLTRE LA FRANCHIGIA: - SE CONIUGE O PARENTE IN LINEA RETTA: 4% - SE PARENTE SINO AL 4° GRADO, AFFINE IN LINEA RETTA, O AFFINE IN LINEA COLLATERALE ENTRO IL 3° GRADO: 6% - NEGLI ALTRI CASI: 8%	200,00 EURO	200,00 EURO

Convivialità e Formazione

Continua la tradizione con il Convegno Dirigenti e Quadri giunto alla diciannovesima edizione. Dedicato a tutti i nostri Associati ed in particolare a coloro che rivestono cariche organizzative nonché ai loro familiari e colleghi artigiani, quest'anno si terrà a:

MARSA ALAM - EGITTO - MAR ROSSO

dal 25 Aprile al 2 Maggio 2015

presso

Edenvillage Gemma Beach Resort



Quota di partecipazione per persona

una settimana in camera doppia euro 790,00

la quota comprende:

- volo da Orio (Bg) / Marsa Alam (andata e ritorno)
- visto d'ingresso
- eventuale adeguamento carburante
- trasferimenti in loco con assistenza
- sistemazione in camera doppia con servizi
- trattamento di all inclusive
- assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Eden Viaggi
- assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Centro Città Viaggi

Per le iscrizioni e i dettagli dell'iniziativa, prendere contatto con la Segreteria dell'Unione Artigiani 035.238724 (Sig.ra Antonia)



Su una bellissima spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l'Eden Village Gemma Beach Resort.

Il complesso, di nuovissima costruzione, è pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi eccellenti in un'atmosfera insieme vivace e rilassante.

A disposizione degli ospiti, l'Eden Village Gemma Beach offre numerosi servizi tra i quali una moderna SPA, una sala fitness, nove piscine e sette campi sportivi dove praticare tra gli altri beach tennis, beach volley, tennis e calcetto.

Inoltre la sua posizione eccellente per la splendida barriera corallina e per la laguna, lo rende meta privilegiata per gli amanti dello snorkeling e del mare.

Per soddisfare i gusti gastronomici sono a disposizione un ristorante a buffet con cuoco italiano e "show cooking", un ristorante à la carte con specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar, dove assaporare freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini.

